

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il Sottoscritto Avv. Luigi FERSINI

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione
COMUNE DI CASTRO (LE)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
 Progetto, sotto indicato

ID: 10927 – Progetto di un parco eolico galleggiante off-shore denominato “ODRA”, costituito da 90 aerogeneratori suddivisi in 4 sottocampi, per una potenza complessiva d’impianto pari a 1325 MG, ubicato all’estremità meridionale della Puglia, nello specchio di mare antistante i comuni di Santa Cesarea Terme, Otranto, Castro, Andrano, Tricase, Alessano, Castrignano del Capo, incluse le opportune opere di connessione alla RTN (cod. MYTERNA 202100983-202100984-202100985-202100986)

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro Aspetti socio-economici, culturali

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Atmosfera
 Ambiente idrico
 Suolo e sottosuolo
 Rumore, vibrazioni, radiazioni
 Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
 Salute pubblica
 Beni culturali e paesaggio
 Monitoraggio ambientale
 Altro (specificare) _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Facendo seguito alle precedenti osservazioni trasmesse in data odierna, ad ogni buon conto, si reiterano, anche in questa sede, le osservazioni che l'Amministrazione scrivente, unitamente agli altri enti civici costieri interessati, ha già reso nella fase del procedimento relativo alla “*definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale*”, ai sensi dell'art. 21 D.lgs. 152/2006.

“1) Preliminarmente, si evidenzia che, in virtù del principio di precauzione di matrice comunitaria, che deve guidare l'azione amministrativa in materia ambientale non si potrà non tener conto della circostanza che il medesimo tratto di mare è destinato a divenire area marina protetta, come di seguito specificato.

A ben vedere, quindi, l'ubicazione di siffatte opere strutturali non può prescindere dal rispetto di principi e criteri prefissati dalla normativa di settore.

Nel caso di specie, il progetto presentato da Odra Energia s.r.l., prevede l'installazione di ben “90 aereogeneratori per una potenza totale di 1350 MW, a distanze comprese tra i 12 km (distanza minima dalla costa) e 24 km e profondità comprese tra 100 m e 200 m circa”.

Si fa presente, pertanto, che siffatto mega impianto eolico, troverebbe la sua localizzazione a ridosso di un'area SIC (Sito di Interesse Comunitario), rientrante nel Parco Regionale “Otranto Santa Maria di Leuca – Bosco di Tricase” e di uno specchio acqueo che l'art. 36 comma 1 della Legge n. 394/91 (Legge Quadro sulle Aree Marine Protette) include (alla lett.g) nelle aree di reperimento che, per il loro particolare pregio paesaggistico ed ambientale, possono essere meritevoli di una istituzione di un'Area Marina Protetta.

Ed infatti, il citato art. 36, al comma 1, recita espressamente: “Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'articolo 4, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, nelle seguenti aree: (...) g) Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli - Capo di Leuca” (tratto di mare e costiero che si identifica perfettamente con la zona su cui dovrebbe sorgere detto impianto eolico off shore).

Ciò sulla base del fatto che lo stesso art. 1 della Legge Quadro sulle Aree Marine Protette definisce tali zone (comprese le c.d. aree di reperimento) come patrimonio naturale, con rilevante valore naturalistico ed ambientale.

Ed infatti, in virtù di tale dettato normativo (sopravvenuto con la modifica alla

Legge Quadro apportata dalla Legge n. 205 del 2017), i Comuni compresi nell'area "Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli - Capo di Leuca" hanno già attivato, all'unanimità, da diverso tempo, il procedimento amministrativo finalizzato alla costituzione dell'area marina protetta.

Allo stato, dunque, non essendo possibile conoscere gli esatti confini della istituenda area marina protetta e della sua fascia di rispetto, non pare possibile, in scienza e coscienza, esprimere alcun tipo di assenso al rilascio di una concessione demaniale marittima allo scopo rappresentato.

Non v'è chi non veda, quindi, che l'ubicazione del parco eolico offshore in discussione sarebbe, per tutta la sua estensione coincidente con l'area di reperimento ex art 36 comma 1 L. n. 394/1991 e, quindi, alla istituenda area marina protetta e preesistente il Parco Otranto Santa Maria di Leuca Bosco di Tricase, peraltro in zona S.I.C.

Quanto innanzi rappresentato risulta già dirimente al fine di dimostrare una sorta di contraddittorietà manifesta tra l'esigenza, da un lato, di voler tutelare il tratto di mare in questione e, dall'altro lato, di paventare la possibilità che sul medesimo specchio acqua possa sorgere un'opera di enormi dimensioni, che, per il suo devastante impatto, abbia la capacità di svilire le stesse attitudini naturali del territorio.

2) Sicché, è d'obbligo un esplicito richiamo alla normativa di settore, che, come noto, trae origine dalla Direttiva 2014/89/UE.

Più nello specifico, Il D.Lgs. n. 201/2016, di attuazione della Direttiva 2014/89/UE, istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e prevede l'elaborazione di appositi piani di gestione dello spazio marittimo, anche in considerazione (così come viene espressamente previsto dall'art. 5) di "impianti e infrastrutture per la prospezione, lo sfruttamento e l'estrazione del petrolio, gas e altre risorse energetiche, di minerali e aggregati e la produzione di energia da fonti rinnovabili".

Più in particolare, così come si legge in una nota della "Direzione Generale per il mare e le coste" (istituita presso il Ministero della Transizione Ecologica), avente ad oggetto "realizzazione di impianti eolici offshore e normativa in materia ambientale (art.23.AG 292)": "i piani di gestione dello spazio marittimo, di cui all'art.5, comma 5 del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n.201, rappresentano lo strumento primario per

l'individuazione delle aree da destinare ad infrastrutture per la produzione di energia rinnovabile off-shore. Tali piani di gestione interesseranno le tre aree marittime di riferimento, individuate ai sensi del DPCM 1 dicembre 2017 (Mare Mediterraneo occidentale, Mare Adriatico, Mar Ionio e Mediterraneo centrale).

Ed infatti, per quanto di conoscenza, a maggio 2017, il procedimento di VIA, riguardante un simile progetto che si sarebbe dovuto collocare nel Golfo di Manfredonia (progetto che, rispetto a quello d'interesse, era costituito solo da 50 turbine da 3,3 MW), è stato sospeso dal Ministero dell'Ambiente e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, avendo entrambe le Amministrazioni ritenuto che si debba attendere il Piano di Gestione dello Spazio Marittimo in cui è ricompresa l'aria interessata.

Non v'è chi non vede che, anche nel caso di specie, sorge la medesima esigenza, ossia quella di tener conto, per l'approvazione di simili progetti, dell'esistenza di un Piano di Gestione dello Spazio Marittimo che, ad oggi, non è ancora stato approvato.

In ogni caso, in attesa dell'approvazione dei Piani di Gestione Marittimi, il cui iter procedimentale non si è ancora perfezionato e al cui contenuto si accennerà in prosieguo, non possono di certo ignorarsi i principi e i criteri espressi dalle Linee Guida statali, che costituiscono principi fondamentali della materia, di natura imprescindibile per il Legislatore Nazionale.

E' d'obbligo evidenziare che tali Linee Guida, al loro interno, contengono già dei principi volti alla regolamentazione degli spazi utili alla realizzazione degli impianti offshore, la cui efficacia giuridica discende dal D.Lgs. 201 del 2016 e dalla Direttiva 2014/89/UE.

Ed infatti, l'art. 3 delle Linee Guida, rubricato "obiettivi strategici" statuisce espressamente "Partendo dal decreto legislativo n. 201/2016, art. 3, comma 1, lett.b, si intende per «pianificazione dello spazio marittimo»: un processo mediante il quale vengono analizzate ed organizzate le attività umane nelle zone marine al fine di conseguire obiettivi ecologici, economici e sociali." Tale processo è finalizzato a "promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime, lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l'uso sostenibile delle risorse marine, assicurando la protezione dell'ambiente marino e costiero mediante l'applicazione dell'approccio ecosistemico, tenendo conto delle interazioni terra-mare e del rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, in conformità alle pertinenti disposizioni della Convenzione delle

Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), del 10 dicembre 1982 e ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689.” art. 1, comma 1. “La pianificazione dello spazio marittimo intende contribuire allo sviluppo sostenibile dei settori energetici del mare, dei trasporti marittimi, della pesca e dell’acquacoltura, per la conservazione, la tutela e il miglioramento dell’ambiente, compresa la resilienza all’impatto del cambiamento climatico, promuovendo e garantendo la coesistenza delle pertinenti attività e dei pertinenti usi”, art. 4 comma 1.

Ed ancora, “i piani di gestione dello spazio marittimo, nell’indicazione degli obiettivi sopra richiamati, mireranno a sviluppare proposte, direttive e raccomandazioni per un processo operativo e transfrontaliero di pianificazione marittima che: (...) **i) promuova forme di fruizione turistica sostenibile, non distruttive dei caratteri di naturalità e delle qualità paesaggistiche delle fasce costiere, contenendo in particolare i fenomeni di urbanizzazione continua e compatta lungo la linea di costa;**

(...) l) salvaguardi e valorizzi il patrimonio archeologico sommerso e, più complessivamente, il patrimonio archeologico, storico-architettonico (manufatti isolati quali fari e torri, antiche strutture per la lavorazione del pescato - tonnare e simili -, nuclei e centri storici, edilizia rurale e sistemazioni agrarie storico-tradizionali, chiese e cappelle votive, ecc.) e paesaggistico delle fasce costiere, anche ai fini di una offerta turistica di qualità;

m) salvaguardi le attività marinare a carattere tradizionale e di valore storico-identitario;

n) assicuri una razionale pianificazione localizzativa degli impianti eolici off-shore, preventiva rispetto alla assegnazione in concessione degli specchi acquei dedicati ed attenta ai valori paesaggistici costieri.

Posto ciò, nella succitata nota della Direzione Generale per il mare e le coste si legge espressamente che “i fattori critici da considerare in fase di progettazione e in sede di autorizzazione sono raggruppabili nei seguenti “cluster”: Cluster “Habitat”: comprende i potenziali fattori impattanti dovuti all’inserimento dei pali di sostegno e delle torri nel fondale. Le operazioni connesse alla realizzazione dell’impianto off-shore possono condurre alla distruzione totale o parziale di porzioni significative degli habitat presenti nei fondali. Per ridurre al minimo tale impatto è necessario un esame approfondito delle zone prescelte, per individuare le soluzioni tecnologiche più

appropriate e le tecniche costruttive meno invasive. **Inoltre, è opportuno escludere le aree di maggiore pregio ambientale, con particolare riferimento ai SIC (siti di importanza comunitaria), di cui alla direttiva 92/43/CE (direttiva Habitat).**”

Al netto di quanto innanzi argomentato, anche nel rapporto preliminare di scoping, nell’ambito del procedimento di valutazione ambientale strategica sui Piani di Gestione dello Spazio Marittimo Italiano, emergono dei principi che non possono ignorarsi, per meglio valutare l’incidenza negativa che una simile opera avrebbe sul territorio costiero tra Otranto e Santa Maria di Leuca.

Più in particolare, nella sez. 1.3.1.3 rubricata **“Principi Trasversali – Paesaggio e patrimonio culturale”** si legge espressamente che **“Il Piano per lo Spazio Marittimo del Mar Adriatico fa propria la visione del patrimonio culturale come risorsa utile sia allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del dialogo interculturale che a un modello di sviluppo economico fondato sui principi di utilizzo sostenibile delle risorse. Il principio trasversale della tutela del paesaggio e del patrimonio culturale ha guidato il processo di piano della determinazione delle “vocazionalità” d’uso in particolar modo della aree marino-costiere, tenendo conto delle interazioni terra-mare individuate e promuovendo esercizio e sviluppo delle attività antropiche (ad esempio fruizione turistica, infrastrutturazione portuale, opere di contrasto ai fenomeni erosivi) verso forme non distruttive dei caratteri di naturalità e delle qualità paesaggistiche delle fasce costiere, contenendo in particolare i fenomeni di urbanizzazione continua e compatta lungo la linea di costa, con particolare attenzione alla salvaguardia e alla valorizzazione delle strutture insediative storiche e dei valori scenici e panoramici del rapporto di inter-visibilità terra-mare, perseguendo la valorizzazione del patrimonio archeologico, storico architettonico e paesaggistico delle fasce costiere, salvaguardando al contempo il patrimonio immateriale delle attività marinare di valore storico-identitario (ad esempio, piccola pesca costiera ed acquacoltura tradizionale)”. Ed ancora, con specifico riferimento al Turismo, al punto 1.2.1.10, lo studio preliminare tiene conto dell’importanza del settore turistico nella fascia costiera adriatica. Ed infatti, si legge **“In linea con il Piano Strategico del Turismo 2017 – 2022, il Piano nel suo complesso intende promuovere forme sostenibili di turismo costiero e marittimo, che pertanto siano in linea con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, di quello culturale e del paesaggio, elementi che concorrono in modo essenziale****

all'elevata attrattività turistica delle aree costiere italiane. Il Piano promuove tale approccio anche nell'area marittima Adriatica, in considerazione dell'importanza che il settore turistico svolge per l'economia della regione. In linea con l'approccio descritto, la sostenibilità di lungo periodo della fruizione turistica passa attraverso la salvaguardia delle emergenze ambientali, paesaggistiche e culturali della fascia costiera, il miglioramento e/o il mantenimento della qualità delle acque marine ed in particolare dello stato di qualità delle acque di balneazione, la difesa dagli allagamenti, il contrasto dell'erosione costiera, la manutenzione e il ripristino del sistema spiaggia e dei propri habitat naturali (es. sistemi dunali). Tali obiettivi risultano sinergici con quelli finalizzati a promuovere un turismo costiero e marino di qualità, che includa: il miglioramento dei servizi a disposizione per i diversi segmenti dell'attività turistica, la diversificazione e la stagionalizzazione dell'offerta turistica (anche mediante offerte per il turismo esperienziale), l'integrazione della fruizione marina con quella dell'entroterra, l'attivazione di sinergie con altre attività marittime tipiche della fascia costiera Adriatica (quali pesca e acquacoltura), lo sviluppo di sinergie con le esigenze di protezione ambientale e del patrimonio culturale (es. ecoturismo)".

Con specifico riferimento al profilo della tutela del paesaggio, in relazione alla realizzazione di siffatti impianti off Shore, è più volte intervenuta la giurisprudenza amministrativa, che ha riconosciuto in maniera significativa la preminente esigenza di valutare l'aspetto dell'impatto visivo, soprattutto in zone paesaggisticamente degne di rilievo.

Ed infatti, la Giurisprudenza Amministrativa è incline nel ritenere che “quando il procedimento di valutazione di impatto ambientale riguarda il progetto di opere da realizzare in un tratto marino, nel corso del procedimento di valutazione di impatto ambientale comunque va valutata la visibilità che dalla costa si avrebbe dell'impianto, a maggior ragione quando il tratto di costa risulta sottoposto ad un vincolo paesaggistico sulla base di un provvedimento amministrativo (statale o regionale) o di una legge (statale o regionale), che abbia preso specificamente in considerazione il medesimo tratto di mare (C.d.S sez. VI n.1674 del 2013).

Ed ancora, nella medesima pronuncia, i Giudici di Palazzo Spada statuiscano che “la stessa scelta normativa di attribuire, insieme al Ministero dell'Ambiente, al Ministero dei beni culturali il potere di codecisione nelle determinazioni da assumere

sul rilascio della valutazione di impatto ambientale, a prescindere dalle competenze del MIBAC espressamente fatte salve nelle "materie di sua competenza" evidenzia che la valutazione paesaggistica demandata al MIBAC nell'ambito di una procedura di VIA risulta collocata sullo stesso piano di importanza di quella più spiccatamente ambientale (tanto è vero che in caso di dissenso tra i due Ministeri il meccanismo di superamento del conflitto è quello della devoluzione della decisione al Consiglio dei Ministri, nell'esercizio dei suoi poteri di coordinamento), anche quando - in ipotesi - non sia specificamente coinvolta la gestione di vincoli paesaggistici".

Nella succitata pronuncia, il Consiglio di Stato ritiene, infatti, che, in sede di VIA, le valutazioni del Ministro dei Beni Culturali debbano necessariamente fare riferimento ad "una proiezione spaziale più ampia" rispetto alle aree specificamente sottoposte a vincolo paesaggistico ed oggetto di perimetrazione, atteso che le opere sottoposte a giudizio di compatibilità ambientale, stante il loro indubbio impatto ambientale e visivo (come nel caso di specie), "potrebbero incidere negativamente sui valori paesaggistici anche se poste a notevole distanza dai territori vincolati". Ne consegue, sempre ad avviso della Giurisprudenza Amministrativa, che la valutazione in ordine alla compatibilità ambientale di siffatte infrastrutture deve necessariamente coinvolgere, anche a livello paesaggistico "gli effetti anche indiretti di possibile incisione del bene-paesaggio, con una valutazione di tipo sostanzialistico, estesa ad ogni ambito territoriale significativo sul piano paesaggistico e naturalistico che potrebbe subirne pregiudizio, anche se posto a distanza dall'area di localizzazione dell'intervento. (...) L'incidenza dei poteri del Ministro dei Beni Culturali trova, senza ombra di dubbio, una sua ragion d'essere non solo relativamente al tratto marino interessato, ma anche quando l'impianto off-shore dovesse risultare visibile dall'occhio umano dalla costa o unitamente alla costa per chi guardasse dal mare.

Così, a fronte di un vincolo paesaggistico imposto su un tratto di costa (come quello della costa adriatica salentina tra Otranto e Santa Maria di Leuca), il particolare pregio di questo potrebbe risultare comunque compromesso "quando dalla costa non si possa più percepire la linea dell'orizzonte che divide il cielo dal mare, a causa della realizzazione di opere stabili, realizzate per mano dell'uomo".

Un ruolo residuale ma, in ogni caso, significativo, è svolto anche dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42/04), che, all'art. 136 comma 1 lett. d riconosce di "notevole interesse pubblico: d) le bellezze panoramiche così pure quei

punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”.

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio menziona e tutela, altresì, le aree archeologiche, tant'è che la stessa Legge Quadro sulle Aree Marine protette, indica espressamente “Grotta Romanelli e Zinzulusa”, che, come noto, sono dei luoghi di notevole interesse archeologico a livello mondiale, sul territorio del Comune di Castro, dove l'area archeologica è ritornata ad essere oggetto di studi e ricerche da parte dell'Università di Lecce, a valle di altre importanti scoperte.

Tutto ciò premesso e considerato, allo stato, si esprime parere negativo al rilascio della concessione de qua.”

Si confida in una ponderata valutazione di quanto così rappresentato.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Luogo e data _Castro, 23/03/2024_

Il dichiarante

Avv. Luigi FERSINI



Firmato digitalmente da: Luigi Fersini
Organizzazione: COMUNE DI CASTRO/81003670759
Data: 23/03/2024 15:23:48